



**COMUNE DI FARNESE**

PROVINCIA DI VITERBO

**Regolamento per l'istituzione e  
l'applicazione del Tributo Comunale sui  
Rifiuti e sui Servizi**

<b>INDICE</b>		
<b>Art. 1 -</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2 -</b>	<i>Determinazione costi e tariffa</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3 -</b>	<i>Oggetto e gestore del tributo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4 -</b>	<i>Presupposto e Soggetti passivi</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 5 -</b>	<i>Soggetto attivo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6 -</b>	<i>Tariffa del tributo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 7 -</b>	<i>Riscossione</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 8 -</b>	<i>Rimborsi</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 9 -</b>	<i>Importi minimi</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 10 -</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 11 -</b>	<i>Accertamento con adesione</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 12 -</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 13 -</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 14 -</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 15 -</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>Pag. 6</b>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, **per il solo anno 2013**, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Farnese, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento di applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
**DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLA TARIFFA**

1. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, previsti dall'art. 14, del D.L. 201/2011.
2. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani così come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 marzo 2006, n. 152.
3. I costi del servizio e la relativa tariffa sono determinati, ai sensi del comma 4-quater dell'art.5 del D.L. 102/2013, con i vecchi criteri TARSU vigenti nel 2012, impiegando le categorie di attività TARSU e sono quindi commisurati alla sola superficie.

**Art. 3**  
**OGGETTO E GESTORE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e allo spazzamento e pulizia delle strade .
2. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 5/2/97 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione di un Piano Finanziario sulla base del quale è determinata la tariffa.

**Art. 4**  
**PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo è dovuto da:
  - a) chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
  - f) Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi sei, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
  - g) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche

in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insite, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 6**

### **TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata con apposito atto della Giunta comunale, tenendo conto del Piano Finanziario, con i previgenti criteri TARSU, impiegando altresì le categorie TARSU, ed è commisurata quindi alla superficie.

3. Lo specifico atto della Giunta comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

5. Al tributo, determinato secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.

6. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione destinata alla copertura dei servizi indivisibili.

#### **ART. 7**

### **RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente mediante il modello F24 o il bollettino "unico nazionale".

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Con il pagamento dell'ultima rata dovrà essere versata la maggiorazione statale, nella misura di €. 0,30 al mq.

#### **Art. 8**

### **RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 9**

## **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, maggiorazione, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

### **Art. 10**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, i questionari, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. L'Amministrazione comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario, entro 60 giorni dalla sua nomina.

### **Art. 11**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

### **Art. 12**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, rilevate in seguito a verifiche e sopralluoghi, il Funzionario responsabile di cui all'art. 23 del presente regolamento, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento comprensivo di interessi calcolati al tasso legale, invitando il contribuente a regolarizzare la sua posizione; calcolando l'importo del tributo dovuto maggiorato delle sanzioni se il soggetto debitore non provvede al pagamento entro il termine di 60 giorni.
2. L'Accertamento è notificato al soggetto passivo anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Lgs. n. 471- 472- 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 13**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**Art. 14**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 15**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al **Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni**, approvato da questo Ente con atto del Consiglio Comunale n.23 del 23/05/1995 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.